
Legge 27 dicembre 1928, n. **2962** *Riforma dell'Amministrazione provinciale.*
(Gazz. Uff. 7 gennaio 1929).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 2. — Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendi dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali, e compatibilmente con le condizioni fi-

nanziarie dell'ente, il Ministro per l'Interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

Art. 3. — I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Province la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Province.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E' altresì, applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa (1).

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

Art. 4. — Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 5. — I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 6. — Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Art. 7. — Il preside della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della Deputazione provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell'amministrazione della Provincia.

Art. 8. — Il Rettorato della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al Consiglio provinciale.

Art. 9. — Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

Art. 10. — Alle deliberazioni del preside e del Rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge comunale e provinciale.

Art. 11. — Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'Amministrazione provinciale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e

(1) Art. 248: Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1) I fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 27.

straordinarie delle Province, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito, con la presente legge.

Art. 13. — Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 14. — Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme, e coi principî informatori della presente legge.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
